DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

R.D. 1368 del 1941
Titolo II - Degli esperti e degli ausiliari del giudice

Art. 37 Modo di tenuta dei registri (Abrogato)

I registri di cancelleria debbono essere tenuti ordinatamente, secondo i modelli stabiliti con decreto ministeriale; non debbono presentare spazi vuoti tra le indicazioni successive degli atti né contenere alterazioni o abrasioni.
Le cancellazioni si fanno con annotazione alla fine di ogni iscrizione.